

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.  
Revoca delle dd.gg.rr. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-2794 del 17.04.2001

A relazione della Presidente Bresso:

Con la legge regionale n. 42 del 29.10.1992 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private) la Regione ha inteso procedere alla disciplina dell'autorizzazione all'esercizio delle attività da parte di Imprese, Enti, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e organismi di volontariato, che svolgono trasporto ed eventualmente soccorso di infermi e feriti a mezzo di autoambulanze o eliambulanze.

La medesima normativa, tra l'altro, nel precisare le modalità di svolgimento del servizio prevede espressamente che l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto ed eventualmente di soccorso di infermi e feriti è rilasciata dalla Giunta Regionale, previo parere istruttorio delle Aziende Sanitarie Locali in cui sono ubicate le sedi utilizzate dal privato, dall'Ente, dalla Organizzazione o Associazione di volontariato richiedente, per l'espletamento del servizio e previo accertamento dell'esistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari, demandato al servizio di igiene e sanità pubblica delle medesime Aziende Sanitarie Locali.

Successivamente con specifici interventi amministrativi (DD.G.R. nn. 295-27234 del 30.07.1993 e 30-2794 del 17.04.2001) sono stati precisati e dettagliati gli aspetti tecnici, funzionali ed operativi legati all'attività sopraccitata e si è provveduto, altresì, ad approvare uno specifico programma formativo, comprensivo delle relative disposizioni applicative, stabilendo che il predetto programma rappresenti l'unico standard formativo, che permette al personale di essere impiegato nello svolgimento di tale attività nella Regione Piemonte.

In considerazione delle intervenute novità, anche di carattere costituzionale, che in particolare hanno attribuito la competenza relativa la materia "Tutela della salute" alla sfera di pertinenza regionale, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, si rende opportuna una rivisitazione sistematica delle varie disposizioni attuative e di dettaglio della citata legge regionale, la quale tenga conto di alcuni fondamentali parametri individuati anche in sede comunitaria, quali ad esempio la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni e l'impossibilità di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio.

Necessità di riordino, ulteriormente giustificata e resa sollecita, non solo da esigenze funzionali e organizzative intrinseche alla risoluzione di criticità effettive, ma anche da puntuali interventi sia in ambito comunitario sia sul fronte interno con le circostanziate precisazioni fornite dalla giurisprudenza, come espresso e motivato in sentenze del Consiglio di Stato e del TAR al riguardo.

La Commissione europea ha più volte ribadito, in particolare nella Dir. 92/50/CE, che per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni pubbliche devono applicare le procedure coerenti con le prescrizioni dettate dalle direttive stesse ed assicurare la parità di trattamento tra tutti i prestatori di servizi.

Posizione consolidata anche dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, facendo leva sui principi elaborati dalla Corte di Giustizia, che ha ritenuto direttamente efficaci le disposizioni del Trattato in punto di divieto alle restrizioni di importazione, di divieto alla

restrizione di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, ha evidenziato, già a più riprese, che impedire ai soggetti titolari di autorizzazione regionale di operare in Regioni diverse da quelle nelle quali hanno conseguito l'autorizzazione, solo perché privi dell'analogo titolo rilasciato nel relativo territorio, concretizza un effetto discriminatorio nell'esercizio del diritto garantito a tutti dall'art. 41 Cost., in violazione del generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. contravvenendo anche al preciso disposto di cui all'art. 120 Cost. che vieta alle Regioni di "adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni e di limitare altresì il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio la loro professione, impiego o lavoro".

Si è inoltre affermato il principio, ribadito anche dalla giurisprudenza di merito, per il quale le Regioni non possono ostacolare la libera circolazione di cose, persone o lavoro condizionando l'esercizio di un'attività al rilascio di un'autorizzazione, sminuendo ogni altra autorizzazione rilasciata da altre Regioni. L'intervento regionale dovrà limitarsi a:

- prevedere la possibilità, per coloro che svolgono attività di trasporto infermi, di svolgere detto servizio nella regione di riferimento purché muniti di un titolo rilasciato da altre regioni, previa verifica di equipollenza ovvero nel rispetto della disciplina prevista dalla regione in cui chiedono di poter esercitare tale attività;
- stabilire che la citata equipollenza sia richiesta in via preventiva per poter procedere allo svolgimento del servizio, ma non imporla quale criterio indispensabile per la partecipazione a pubbliche gare.

Nei vari interventi giurisprudenziali è stato tuttavia precisato che, anche condizionando l'esercizio di detto servizio al rilascio del titolo di equipollenza, lo stesso non deve essere ritenuto discriminatorio, ma rientrante nei poteri e nella discrezionalità dell'Amministrazione. D'altro canto proprio perché l'art. 2 D.Lgs 502/92 attribuisce alle Regioni il potere normativo e amministrativo in materia di organizzazione del servizio di trasporto sanitario, le regioni sarebbero legittimate a subordinare l'esercizio di detta attività alla mera verifica del rispetto delle regole tecniche dalla stessa predefinite, senza che l'esercizio di questo potere, posto a salvaguardia della sua autonomia normativa e organizzativa, possa essere letto come discriminatorio.

Ne consegue che le autorizzazioni al trasporto sanitario rilasciate da altre Regioni possono essere ritenute equipollenti a quelle piemontesi, previa congrua verifica della corrispondenza dei requisiti richiesti, e che la L.R. 42/1992, non prevedendo tale determinazione, alla luce di quanto precedentemente premesso, necessita di una definizione applicativa maggiormente in linea con le suesposte direttive e sentenze e che tenga conto, a tutela dell'interesse pubblico, delle fondamentali indicazioni in merito alla determinazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività e alla relativa previsione dell'equipollenza.

Nelle more dello studio e predisposizione di una prossima ridefinizione normativa, che vada a disciplinare e razionalizzare la complessità e la disomogeneità della materia inerente l'attività del trasporto infermi a mezzo autoambulanza ed in ottemperanza a quanto sopra evidenziato, si rende necessario un intervento amministrativo di attuazione, che sancisca delle nuove disposizioni in materia e fornisca agli enti operanti in tale settore delle linee guida uniformi sul territorio.

Con il presente atto, infine, si procede ad un aggiornamento del programma formativo al fine di renderlo più congruo alle intervenute esigenze di carattere giuridico ed organizzativo.

Contestualmente si propone la revoca delle precedenti deliberazioni della Giunta regionale nn. 295-27234 del 30.07.1993 e 30-2794 del 17.04.2001.

Visto il parere del CO.RE.SA. rilasciato nella seduta del 29/03/2007.

Tutto ciò premesso si propone l'approvazione delle nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della L.R. 42/1992 di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo nonché degli allegati B, C1, C2 e C3 relativi alla modulistica per lo svolgimento dei corsi di formazione al trasporto infermi.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, le nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza di cui alla L.R. 42/1992 previste nell'allegato A, nonché i modelli relativi allo svolgimento dei corsi di formazione al trasporto infermi previsti negli allegati B, C1, C2 e C3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di procedere contestualmente alla revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale nn. 295-27234 del 30.07.1993 e 30-2794 del 17.04.2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

## ALLEGATO A

### **Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della L.R. 42/92**

Ai fini di rendere omogeneo ed uniforme l'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza e le problematiche organizzative connesse, si forniscono le seguenti definizioni e disposizioni di carattere generale.

#### **1. DEFINIZIONI**

- a) Per trasporto infermi si intende l'attività di trasferimento di persone inferme da un luogo ad un altro effettuato con autoveicoli denominati "autoambulanza" e con relativo equipaggio.
- b) Per equipaggio si intende l'insieme di almeno due operatori addetti, appartenenti allo stesso soggetto autorizzato, in regola con i percorsi formativi previsti dalla normativa regionale vigente, di cui almeno uno in possesso del certificato di abilitazione alla guida.
- c) Per infermo trasportato si intende una persona le cui condizioni richiedono personale adeguatamente addestrato nel fornire assistenza sanitaria e movimentazione adeguata.
- d) Per sede operativa si intende il luogo ove avviene l'attività di servizio di autoambulanza con stazionamento di personale, ricezione e smistamento delle chiamate, origine e/o termine degli interventi, sosta e pulizia delle autoambulanze.
- e) Per parere igienico sanitario si intende l'esito del sopralluogo effettuato da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, il quale deve verificare i requisiti tecnici delle sedi operative in base a quanto disposto nel presente Allegato A. Tale parere, da ritenersi obbligatorio e vincolante, è preliminare all'ottenimento dell'autorizzazione/equipollenza all'attività di trasporto infermi.
- f) Per certificazione di idoneità sanitaria dell'autoambulanza si intende la verifica annuale, da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ove è ubicata la sede operativa del soggetto autorizzato, all'interno del territorio della Regione Piemonte e dove l'autoambulanza è dichiarata prestare servizio, della dotazione strumentale e delle condizioni strutturali ed igieniche in base a quanto disposto nel presente Allegato A. Detta certificazione deve avvenire a seguito di accertamento del titolo di possesso e dell'avvenuta revisione dell'autoambulanza, secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada e secondo quanto riportato sulla Carta di Circolazione dell'autoambulanza medesima.
- g) Per autoambulanza si intende quanto indicato nei decreti del Ministero dei Trasporti del 17 dicembre 1987 N° 553 e del 20 novembre 1997 N° 487. Inoltre le autoambulanze rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54, comma 1, lettera g), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quali autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari attrezzature e che comunque siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività in oggetto, nonché all'articolo 203, comma 2, lettera m), del Regolamento di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sono da considerare destinate ad uso proprio le autoambulanze in proprietà o in usufrutto di Aziende Sanitarie Locali, di ospedali, di cliniche, della Croce Rossa Italiana e di Associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero acquistate da tali soggetti con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di acquisto.

- h) Per ambulanza operativa, ossia in grado di poter svolgere in qualsiasi momento l'attività di trasporto infermi, si intende un'autoambulanza fornita di equipaggio che staziona in qualsiasi luogo o percorra qualsiasi strada del territorio regionale, anche senza infermi a bordo.

## 2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- a. L'esercizio dell'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza deve disporre di una sede operativa principale, che può coincidere con la sede legale, e può disporre di sedi operative secondarie. Agli effetti della presente disposizione non vi è differenza tra sede operativa principale e sede secondaria per l'attività di trasporto infermi.
- b. La/i sede/i operativa/e devono essere sottoposte a visita ispettiva da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL territorialmente competente, il quale se ne ravvede la necessità può avvalersi delle competenze tecniche di altri Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
- c. Per le attività di trasporto dei malati e dei feriti si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni del combinato disposto di cui al D. lgs. 22.6.1991, n. 230, come modificato dal D. lgs. 23.1.1992, n. 31, ed alla legge regionale 10.12.1997, n. 60 e s.m. i.. Pertanto l'applicazione della tassa sulle concessioni regionali non fa riferimento alla sola sede principale, ma a ciascuna delle sedi in cui l'attività è esercitata e per le quali è stata rilasciata idonea autorizzazione regionale, ferma restando l'esenzione dal pagamento della tassa prevista per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, gli enti che hanno scopo di beneficenza ed assistenza sociale e gli enti pubblici di assistenza.
- d. In riferimento al punto g del paragrafo precedente si precisa, come già enunciato nella Circolare 7/SAN del 5 agosto 1997 (punto 3), che le autoambulanze di proprietà dei soggetti diversi da quelli sopraindicati sono soggette al regime del noleggio con conducente. I Comuni rilasciano le autorizzazioni di noleggio con conducente "ad uso autoambulanza" senza riferimento a quelle previste nei piani provinciali e comunali di cui alla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24.
- e. Il Medico responsabile del servizio dell'attività trasporto infermi non deve avere incompatibilità con altre attività e cariche svolte, secondo la normativa vigente, inoltre è il responsabile verso le autorità sanitarie della regolarità dei servizi da lui dipendenti. E' direttamente responsabile del personale sulla parte inerente il mantenimento della formazione da questo acquisita, dello stato di decoro del personale, che svolge attività di trasporto infermi e di tutte quelle iniziative rivolte al personale, mirate ad ottenere le migliori prestazioni del servizio erogato. Inoltre è responsabile dei protocolli operativi, della

rispondenza delle autoambulanze ai requisiti igienico sanitari previsti e delle modalità di corretta conservazione degli strumenti/delle dotazioni. Infine è responsabile della tenuta e compilazione del registro di pulizia e disinfezione della sede/i e della/e autoambulanza/e.

- f. Non è previsto a livello normativo il comodato d'uso a titolo gratuito relativo alle autoambulanze e il noleggio senza conducente.

### 3. FORMAZIONE

#### 3.1 Programma del Corso "TRASPORTO INFERMI" della Regione Piemonte

##### **I Modulo (ore 20)**

Gestione sanitaria del paziente e attivazione del sistema 118

Alcuni contenuti di questo modulo sono tratti dallo Standard Formativo per il Volontario Soccorritore - divulgato con direttiva regionale prot. n. 3555/54 del 25.7.1996.

I materiali didattici e le griglie di valutazione possono essere in parte tratti dal kit formativo (lettera circolare prot. 14334/29.6 del 21.10.98 per corsi Allegato B dello Standard Formativo approvato con D.G.R. 217-46120 del 23.5.1995)

- Modulo formativo "Il sistema di emergenza sanitaria": in specifico gli obiettivi formativi corrispondenti a:
  - definire il Sistema di Emergenza Sanitaria e identificare le sue componenti
  - integrarsi e cooperare nel Sistema di Emergenza Sanitaria
- Modulo formativo "La chiamata di soccorso e le comunicazioni radio": in specifico gli obiettivi formativi corrispondenti a:
  - usare l'apparecchio radio in dotazione sul mezzo di soccorso
  - applicare le procedure delle comunicazioni radio
- Modulo formativo "I segni e i sintomi della persona", in specifico gli obiettivi formativi corrispondenti a:
  - determinare il livello di coscienza
  - effettuare la valutazione di una persona colpita da un evento non traumatico
  - analizzare la funzione respiratoria, riconoscendone le alterazioni e monitorando i parametri
- Modulo formativo: "La persona con perdita della funzioni vitali"
- Modulo formativo: "I comportamenti e le situazioni a rischio infettivo"
- Modulo formativo: "Il bisogno psicologico e relazionale della persona da soccorrere"
- Modulo formativo: "La mobilitazione ed il trasferimento della persona"
- Modulo formativo: "Il materiale e la strumentazione prevista dallo standard regionale per l'autoambulanza di tipo A e B"
- Modulo formativo: "Le situazione con rischio infettivo o disorganizzativo nella cellula sanitaria dell'autoambulanza"

##### **II MODULO (10 ore)**

Gestione assistenziale del paziente

- Il ruolo, le funzioni, le attività e i compiti dell'accompagnatore e il grado di autonomia della persona da accompagnare

Argomenti pertinenti ai bisogni della persona da accompagnare

- La mobilitazione della persona
- Il trasporto della persona
- I bisogni primari della persona da accompagnare e risposte appropriate
- Garanzia del funzionamento dei presidi sanitari in dotazione alla persona da accompagnare
- Meccanismi di protezione dalle infezioni e smaltimento dei rifiuti
- Argomenti pertinenti alle competenze dell'accompagnatore
- Deontologia e rispetto della riservatezza
- Cura dell'igiene delle mani e della divisa dell'accompagnatore
- La protezione individuale nelle principali metodiche di trasferimento e mobilitazione
- Organizzazione dei servizi sanitari e sociali e quella delle reti formali (volontariato) ed informali che sostengono ed aiutano le persone da accompagnare

### **III MODULO (10 ore)**

Gestione della comunicazione e relazione d'aiuto con il paziente

- I concetti e le dimensioni della salute, della malattia e della disabilità e l'adattamento delle persone
- La relazione d'aiuto e i processi comunicativi (verbali e non verbali) con la persona da accompagnare, la sua famiglia, il gruppo di operatori socio-sanitari
- La reazione di fronte alla malattia e al lutto della persona da accompagnare e della sua famiglia
- Il rapporto con il malato (oncologico, terminale, dializzato...)
- Il rapporto con il bambino
- Il rapporto con la persona anziana
- Il rapporto con il disabile
- La gestione della sofferenza emotiva della persona accompagnata e dell'operatore accompagnatore

Nel rispetto di quanto disposto dal D. L.vo 502/1992, art. 16 quater, la Regione Piemonte potrà specificare, successivamente all'approvazione del presente programma formativo, percorsi formativi inerenti allo stesso, al fine di conseguire eventuali crediti formativi utili per il mantenimento dell'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

#### 3.2 Destinatari del Corso "Trasporto Infermi" della Regione Piemonte

Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono impiegati attivamente nel trasporto infermi a bordo delle autoambulanze da parte di Imprese, Organizzazioni, Enti ed Associazioni devono

aver frequentato e superato con esito positivo il Corso Trasporto Infermi della Regione Piemonte o ad esso equipollente, così come previsto nei punti successivi .

Altresì possono sostenere l'esame del corso "Trasporto Infermi della Regione Piemonte" o di corso ad esso riconosciuto equipollente, dal compimento del diciottesimo anno di età.

Tutti i nominativi di coloro che sono abilitati all'attività di trasporto infermi, sono inseriti nella Banca Dati Regionale istituita presso la Centrale Operativa 118 di Torino.

Sono esclusi dall'obbligo di frequenza e superamento del predetto corso coloro che sono impiegati attivamente al trasporto infermi a bordo di autoambulanze e sono in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o formativi:

- Laurea in medicina
- Laurea in scienze infermieristiche
- Diploma di infermiere professionale
- Diploma di infermiere generico
- Diploma di Operatore Socio Sanitario
- Diploma di Operatore Tecnico Ausiliario
- Allegato A (D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995)
- Allegato B (D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995)

Per le sopraelencate figure professionali sanitarie, al fine di permettere l'inserimento nella Banca Dati Regionale delle persone abilitate all'attività di trasporto infermi, il Legale rappresentante del soggetto autorizzato all'attività medesima, deve provvedere, contestualmente all'inizio dell'attività delle stesse, all'invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.) del titolo di studio dell'interessato, unitamente alla copia del medesimo,.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve contenere i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e tipologia di appartenenza (volontario, socio, dipendente, titolare ecc.).

### 3.3 Enti gestori della formazione e loro compiti

Enti gestori della formazione sono:

- le Aziende Sanitarie Regionali
- la C.R.I., tramite le proprie Unità periferiche,
- l'A.N.P.AS. Comitato Regionale per il Piemonte

i quali devono:

- valutare attentamente i costi complessivi di organizzazione, che devono essere conformi alla qualità del servizio prestato,
- farsi rimborsare i costi sostenuti per l'organizzazione del Corso "Trasporto Infermi", o in alternativa per quanto riguarda le Aziende Sanitarie Regionali emettere documento contabile. Le somme dovranno essere introitate in base alla normativa vigente a cui essi fanno riferimento.



- emettere l'attestato di frequenza e superamento del corso.

#### 3.4 Organizzazione delle attività didattiche

I docenti sono individuati fra Medici, Infermieri, Istruttori Volontari 118, Coordinatori e Formatori accreditati A.N.P.AS., Monitori e Capomonitori della C.R.I., con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei Gruppi di Coordinamento Provinciali ed Aziendali della S.O.S. Formazione Volontario Soccorritore 118.

Nell'organizzazione di ciascun corso è previsto un massimo di 24 partecipanti; tutti i corsi devono essere coordinati da un Responsabile, individuato dall' Ente gestore della formazione. Inoltre, nella Commissione d'esame è prevista la presenza di un Rappresentante Regionale il quale deve essere individuato dalla Centrale Operativa 118 di riferimento .

L'Ente gestore della formazione deve richiedere all'Azienda Sanitaria Locale, trenta giorni precedenti l'esame finale, la nomina del Rappresentante Regionale.

La frequenza è obbligatoria, con la possibilità di assentarsi al massimo per il 20% della durata delle attività didattiche.

#### 3.5 Compiti del Rappresentante Regionale nell'ambito della commissione d'esame

Il Rappresentante Regionale, è nominato dall'Azienda Sanitaria Regionale previa designazione della Centrale Operativa 118 di riferimento. Il Rappresentante Regionale nell'ambito della Commissione d'esame avrà il compito di verificare:

- la corrispondenza del corso al programma regionale (per corsi C.R.I. ed A.N.P.AS.);
- l'apprendimento delle tematiche testate dai docenti;
- l'espletamento delle ore di formazione.

Al Rappresentante Regionale nella Commissione d'esame spetta il compenso previsto nella D.G.R. 24-3739 del 04/09/2006, il quale è a carico dell'Ente gestore della formazione richiedente.

#### 3.6 Valutazione e certificazione

La certificazione delle capacità acquisite da parte del discente avviene entro quarantacinque giorni dal termine delle attività didattiche con l'espletamento di un esame finale effettuato alla presenza dei docenti e del Rappresentante Regionale, con lo svolgimento di almeno 3 prove pratiche di valutazione, una per ciascun ambito di competenza (gestione sanitaria, assistenziale e relazionale).

Il mancato superamento dell'esame finale comporta l'obbligo di ripetere per intero il corso.

La frequenza di un precedente corso, concluso senza il conseguimento dell'idoneità, non costituisce credito formativo.

Per ciascun corso deve essere compilato apposito verbale di valutazione finale, secondo lo schema riprodotto nell'allegato B. Detto verbale deve essere redatto dalla Commissione d'esame con l'indicazione del nominativo e del codice fiscale del discente, delle 3 prove di valutazione effettuate, dei risultati conseguiti da ciascun discente e del

raggiungimento del livello di performance accettabile previsto. Copia del verbale deve essere inviato, tassativamente entro 30 giorni dalla data dell'espletamento dell'esame finale del Corso, alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale S.O.S. Formazione VS118, presso la Centrale Operativa 118 di Torino Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO), che inserisce i dati nella Banca Dati Regionale.

I verbali trasmessi alla Banca Dati Regionale non correttamente compilati o privi della firma del Rappresentante Regionale, non sono considerati validi, né oggetto di registrazione e sono conseguentemente restituiti all'Ente gestore della formazione.

A seguito del superamento dell'esame finale, viene rilasciato apposito attestato di frequenza e superamento del corso, come da modelli allegati (C1, C2, e C3), a firma del Rappresentante legale e del Responsabile del corso dell'Ente gestore della formazione, che ha organizzato il corso.

L'attestato ha valore unicamente se il verbale di fine corso è trasmesso per la necessaria registrazione alla Banca Dati Regionale.

3.7 Riconoscimento dell'equipollenza dei corsi degli Enti gestori della formazione C.R.I. ed A.N.P.A.S. al Programma del Corso "Trasporto Infermi" della Regione Piemonte

I seguenti corsi degli Enti gestori della formazione C.R.I. ed A.N.P.A.S. sono considerati equipollenti al Programma del Corso "TRASPORTO INFERMI" della Regione Piemonte:

1. corso approvato con Ordinanza Commissariale della C.R.I. n. 2821 del 25.5.1991 denominato "Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso",
2. programma denominato "Ampliamento Programma Corso Modulare Aspiranti Volontari del Soccorso" approvato in data 26.2.2000 dalla Commissione Regionale Educazione Sanitaria V.d.S. della C.R.I. ,
3. corso per aspiranti Pionieri C.R.I.,
4. corso Infermiere Volontarie, approvato con R.D. n. 918 del 12.05.1942 e successive modificazioni,
5. corso deliberato dal Consiglio Regionale del Comitato Regionale Piemonte dell'A.N.P.A.S. in data 7.3.2001 e denominato "Progetto S.A.R.A. - Corso di Formazione - Servizio di Accompagnamento con Relazione d'Aiuto".

Al fine di attestare l'equipollenza dei predetti corsi al Programma della Regione Piemonte, il Rappresentante Regionale, prima di presiedere l'esame finale, deve:

verificare e vidimare

- il registro delle presenze dei docenti e dei discenti,
- le date di svolgimento delle lezioni,
- il monteore totale del corso e di ogni discente,

inoltre allegare al verbale di valutazione

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.) a firma del Rappresentante Legale dell'Ente gestore della formazione, il quale dichiara l'equipollenza del corso al programma della Regione Piemonte.

Copia del programma formativo dei corsi sopra precisati, fornita dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana del Piemonte con nota prot. n. 851 del 16.3.2001, è conservata

agli atti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane.

Copia del Progetto S.A.R.A. - Corso di Formazione - Servizio di Accompagnamento con Relazione d' Aiuto, fornita dal Presidente dell' A.N.P.A.S. Piemonte con note prot. n. 451 del 14.3.2001 e prot. n. 484 del 20.3.2001, è conservata agli atti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane.

Possono altresì essere riconosciuti equipollenti al sopraccitato Programma i seguenti corsi:

- a) i corsi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente paragrafo della C.R.I. svolti in altre Regioni italiane,
- b) il corso di cui al punto 5 del presente paragrafo dell' A.N.P.A.S., se adottato integralmente in altre Regioni italiane,
- c) i corsi di formazione attinenti all' attività di trasporto a mezzo autoambulanza approvati con atto formale da altre Regioni italiane, purché compatibili per durata e contenuti a quelli previsti dalla presente Deliberazione. Detta compatibilità sarà oggetto di valutazione, previa istanza del singolo individuo richiedente, da parte della Struttura regionale competente in materia di organizzazione, personale e formazione delle risorse umane in ambito sanitario, la quale si potrà avvalere anche di specifiche figure professionali esterne all' Ente, esperte nella materia.

Il singolo individuo, che ha frequentato con esito positivo almeno uno dei precedenti corsi individuati nelle sopraindicate lettere a) e b), può ottenere il titolo di equipollenza formativa se attivamente impegnato nell' attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza in altra Regione italiana, fermo restando che lo stesso deve sostenere e superare l' esame finale presso uno degli Enti gestori della formazione sul territorio della Regione Piemonte, in presenza del Rappresentante della Regione Piemonte di cui al punto 3.5.

Il singolo individuo, che ha frequentato con esito positivo un corso di cui alla lettera c), a seguito della dichiarazione di equipollenza della Regione Piemonte, deve sostenere e superare l' esame finale presso uno degli Enti gestori della formazione sul territorio della Regione Piemonte, in presenza del Rappresentante della Regione Piemonte di cui al punto 3.5.

I corsi che non presentano i requisiti sopra indicati e nei quali non è presente, in sede di valutazione finale, il Rappresentante della Regione Piemonte di cui al punto 3.5., non sono considerati equipollenti e validi ai fini del riconoscimento nel territorio regionale.

#### **4. PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELL'EQUIPOLLENZA ALLA AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTO INFERMI A MEZZO AUTOAMBULANZA.**

L' equipollenza dell' autorizzazione per l' attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza è rilasciata dalla Struttura regionale competente in materia entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, previo parere igienico sanitario della struttura dell' Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente della/ e sede/ i operativa/ e dichiarata/ e dal soggetto richiedente. Qualora il richiedente disponga di più sedi operative nel territorio della medesima Azienda Sanitaria Locale, il parere va espresso per ciascuna sede. Se le sedi operative sono dislocate sul territorio di Aziende Sanitarie Locali diverse, i pareri sono espressi, dalle strutture delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

A seguito della richiesta di equipollenza la Struttura regionale competente provvede a dare comunicazione dell'avvio di procedimento secondo le disposizioni vigenti ed in ossequio a quanto previsto dalla L.R. del 4 luglio 2005, n. 7 contestualmente richiede il parere igienico sanitario alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

Il/i predetto/i deve/no essere inoltrati alla Struttura regionale competente in materia entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta. Dal ricevimento del/i parere/i, nel rispetto dei termini di cui al primo capoverso, la Struttura regionale competente ne comunica l'esito al Soggetto richiedente e all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale deve comunque comunicare alla Regione Piemonte qualsiasi variazione della autorizzazione concessa, in modo tale che i medesimi effetti siano recepiti dalla Regione Piemonte.

Il Soggetto richiedente l'equipollenza per svolgere l'attività di trasporto infermi deve presentare domanda alla Struttura competente della Regione Piemonte, al fine di ottenere un'esplicita estensione dell'autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente.

Il Soggetto richiedente l'equipollenza, in base alla sua natura giuridica, presenta alla Struttura competente della Regione Piemonte, unitamente alla predetta domanda, la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto amministrativo della autorizzazione in corso di validità al trasporto infermi a mezzo autoambulanza rilasciato in altra Regione italiana dall'Ente Pubblico competente;
- b) dichiarazione di ubicazione della sede legale;
- c) dichiarazione di ubicazione della/e sede/i operativa/e, nel territorio della Regione Piemonte, per la/le quale/i verrà richiesto da parte della Struttura competente della Regione Piemonte il parere igienico sanitario al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
- d) planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede/i operativa/i;
- e) indicazione del nominativo del Direttore Sanitario o del Medico Responsabile del servizio con dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso, copia del certificato di iscrizione agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
- f) elenco del personale addetto a qualsiasi titolo all'attività di trasporto a mezzo autoambulanza in possesso dell'attestato di frequenza e di superamento dei corsi di formazione conformi alle disposizioni vigenti nella Regione Piemonte disciplinate con la presente deliberazione;
- g) dichiarazione che su ogni autoambulanza è in servizio un equipaggio, come definito alla lettera b del punto 1. (Definizioni);
- h) dichiarazione che il personale dipendente assunto è in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali ed infortunistici;
- i) dichiarazione che il personale volontario per il tutto il periodo di attività di trasporto a mezzo autoambulanza abbia la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio;
- j) dichiarazione di adozione, per il tutto il periodo di attività di trasporto a mezzo autoambulanza, di polizze assicurative per responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione delle autoambulanze sia allo svolgimento delle attività di trasporto;

- k) indicazione dei requisiti tecnici dei locali, delle attrezzature e dei materiali sanitari delle autoambulanze come stabiliti nel successivo punto 5.

A seguito di ottenimento dell'equipollenza il Soggetto è tenuto ad ottemperare alla L.R. 42/92 ed è considerato a tutti gli effetti come un Soggetto autorizzato all'attività trasporto infermi a mezzo autoambulanza dalla Regione Piemonte.

Per quanto disposto dall'art. 10 della succitata Legge deve intendersi diffida, chiusura temporanea e revoca dell'equipollenza dell'autorizzazione al trasporto infermi a mezzo autoambulanza l'espletamento dell'attività sul territorio della Regione Piemonte.

### **REQUISITI TECNICI DELLE SEDI OPERATIVE E DOTAZIONE STRUMENTALE DELLE AUTOAMBULANZE**

I soggetti già autorizzati ed operanti all'interno della Regione Piemonte devono adeguare i requisiti tecnici delle sedi operative, nonché quelli inerenti la dotazione strumentale delle ambulanze entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale:

Non sono soggetti agli adeguamenti di cui al capoverso precedente solamente i requisiti tecnico edilizi relativi ad altezza e finestratura (rapporto aeroilluminante) dei locali fuori terra già precedentemente autorizzati dal personale sanitario addetto alla prevenzione e vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.

#### 5.1 Documentazione da presentare all'Azienda Sanitaria Locale per il sopralluogo atto al rilascio del parere igienico sanitario per la/e sede/i operativa/e.

Certificato di abitabilità di cui all'art. 221, R.D. 27.7.1934 n. 1265 ovvero dichiarazione rilasciata dal Servizio Tecnico Comunale attestante l'avvenuto iter previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 oppure relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, che attesti le caratteristiche proprie dei locali di civile abitazione (altezze di ogni singolo locale, superficie dei vani, rapporto di aero illuminazione dei vani principali, eventuali impianti di ventilazione artificiale, ecc).

Certificato di conformità degli impianti elettrici e termici rilasciato ai sensi della Legge n. 46/90 e s.m.i.

Planimetria con sezioni in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della destinazione d'uso di ogni vano.

Deroghe art. 6 e 8 D.P.R. 303/56 ove applicabili.

#### 5.2 Requisiti minimi dei locali della sede operativa

I requisiti minimi strutturali di seguito elencati devono essere garantiti al rilascio di nuova autorizzazione o equipollenza all'autorizzazione e nel caso di ristrutturazione di una sede esistente e già autorizzata.

I Soggetti richiedenti l'autorizzazione o con autorizzazione equipollente, per quanto concerne la sede operativa, devono rispettare i regolamenti locali di igiene nonché disporre, in relazione alle effettive condizioni di esercizio dell'attività, almeno dei seguenti locali e spazi da adibire a:

- a) locale utilizzabile per l'accettazione/ricezione chiamate e per le attività amministrative con superficie del pavimento pari o superiore a 9 mq,
- b) quando sussiste lo stazionamento del personale presso la sede autorizzata, il locale a ciò adibito deve possedere cubatura adeguata al personale soggiornante, secondo i locali regolamenti di igiene,
- c) servizi igienici, spogliatoi e docce secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 547/55 e s.m.i.
- d) Il locale spogliatoio deve essere dotato di un armadietto a doppio scomparto per ogni unità di personale dipendente con mansioni di autista/barelliere ed un armadietto a doppio scomparto per ogni volontario con mansioni di autista/barelliere presente in turno.
- e) locale deposito da destinare per il materiale sanitario al servizio dell'attività. Le pareti del vano devono essere rese impermeabili con materiale lavabile e disinfettabile (piastrelle, smalto, resine ecc.) fino ad un'altezza di metri 2 dal pavimento,
- f) ripostiglio per la detenzione del materiale per la pulizia e disinfezione,
- g) nel caso in cui l'attività venga svolta anche in orario notturno, la struttura dovrà essere dotata di locale/i di riposo con il seguente parametro di superficie del pavimento:  
superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di mq 9 per due letti singoli sovrapposti (a castello) con incremento di mq 3 per ogni posto letto in più.

L'altezza minima interna utile dei locali principali di abitazione deve essere di almeno m 2,70, riducibili a m 2,55 per i fabbricati al di sopra dei 1000 m. s.l.m.. I locali accessori (depositi, servizi igienici, corridoi, spogliatoi, ripostigli ecc.) devono possedere altezza di almeno m 2,40.

Tutti i locali, eccettuati quelli destinati a depositi, servizio igienici, corridoi, ripostigli ecc., devono fruire di illuminazione naturale diretta e l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Le strutture debbono essere dotate di impianti di riscaldamento atti a garantire una temperatura dell'aria di 20 °C in tutti i locali abitativi, salvo regolamenti ed ordinanze localmente in vigore.

Nella sede operativa devono essere presenti almeno due estintori, minimo di kg 6, revisionati secondo la normativa di settore.

La detenzione di gas medicale (ossigeno) all'interno dei locali è consentita fino ad un massimo di numero 2 bombole da utilizzarsi per la sostituzione sui mezzi, nel rispetto dei seguenti requisiti/avvertenze:

- a) il locale deve essere dotato di aerazione naturale permanente dall'esterno con apertura di almeno 100 cmq situata a non più di 40 cm dal pavimento,
- b) le bombole devono essere conservate lontano da fonti di calore e da fiamme libere, protette dai raggi del sole ed assicurate alla parete, se posizionate verticalmente,
- c) la revisione delle bombole deve avvenire secondo i termini di legge.

Le caratteristiche delle bombole e degli eventuali locali di deposito devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.

### 5.3 Requisiti della zona sosta delle autoambulanze

- a) Deve essere prevista la possibilità di allacciarsi ad un **PUNTO DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA**, per l'eventuale ricarica di batterie ed accessori, a norma con le vigenti normative.

- b) Deve essere prevista la disponibilità di un *PUNTO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE*, nelle immediate vicinanze del locale di sosta, con la possibilità di allontanamento in tombino di raccolta, allacciato alla fognatura comunale o all'impianto di smaltimento autorizzato.
- c) La *ZONA SOSTA* delle ambulanze deve essere realizzata con materiale idoneo ad evitare il trasporto con le calzature di fango, terriccio e altro materiale insudiciante in ambulanza (battuti in cemento, bitume, ghiaietto spaccato, vagliato ecc).

Qualora siano previsti locali destinati al *RIMESSAGGIO*, indispensabile in caso di Soggetti che devono richiedere l'autorizzazione comunale di noleggio con conducente, i suddetti devono osservare le norme di sicurezza per l'antincendio previsti per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 1° febbraio 1986 e s.m.i.

#### 5.4 Requisiti, pulizia e disinfezione delle autoambulanze

Ogni superficie fissa del vano sanitario deve essere lavabile e disinfettabile.

Tutte le sellerie devono essere a superficie unita senza tagli, non sono ammessi coprisedili o fodere.

L'autoambulanza, quando usata, deve essere pulita quotidianamente.

Detta operazione deve prevedere prodotti detergenti a bassa schiumosità.

Il mezzo deve essere disinfettato almeno una volta al mese ed ogni qualvolta sia stato eseguito il trasporto di un paziente con sospetta malattia infettiva e/o contagiosa.

La disinfezione dell'autoambulanza deve essere effettuata inoltre in tutti i casi in cui sia avvenuto lo spargimento di liquidi organici.

La disinfezione, per essere efficace, deve essere preceduta da accurata pulizia ed effettuata a superfici asciutte utilizzando prodotti a base di cloro, o prodotti iodati.

Tutte le operazioni di disinfezione devono essere annotate su apposito registro come appresso specificato.

#### 5.5 Registro di disinfezione

Ogni sede operativa deve essere dotata di apposito registro di disinfezione. La prima pagina di tale registro deve essere dedicata all'annotazione dei dati relativi al soggetto autorizzato (denominazione, legale rappresentante, responsabile sanitario, indirizzo sede legale e operativa, recapiti telefonici).

Tale registro deve essere numerato e vidimato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e controfirmato dal responsabile sanitario del soggetto autorizzato prima dell'utilizzo.

Sul registro devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- a) data dell'operazione;
- b) oggetto della disinfezione (mezzo di trasporto, riportandone il numero di targa, ambienti, arredi ecc.);
- c) tipo di prodotto utilizzato, allegando al registro copia delle eventuali schede tecniche;
- d) controfirma del responsabile sanitario. Le operazioni di disinfezione devono essere controfirmate non oltre il 20° giorno dall'avvenuto intervento.

#### 5.6 Smaltimento rifiuti

La conservazione temporanea e il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle normative di settore vigenti.

Per i rifiuti speciali può essere praticata la seguente modalità di smaltimento:

- a) consegna dei rifiuti direttamente alla struttura sanitaria presso la quale viene trasportato o preso in carico il paziente,
- b) stoccaggio temporaneo presso la sede operativa laddove il soggetto autorizzato effettui altre attività di tipo sanitario autorizzate (per esempio ambulatori) e sia prevista la conservazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali secondo le vigenti normative.

### 5.7 Modalità operative

I soggetti autorizzati o equipollenti devono predisporre un registro con fogli numerati progressivamente, su cui devono essere annotati giornalmente:

- a) indicazione del numero progressivo del servizio;
- b) indicazione del luogo e ora di partenza di partenza dell'autoambulanza assegnata con il luogo di destinazione;
- c) nominativo dell'equipaggio che effettua il servizio;
- d) numero identificativo dell'autoambulanza o sua targa che effettua il servizio;
- e) data e ora di termine del servizio;
- f) chilometri percorsi dall'autoambulanza che ha effettuato il servizio;
- g) nominativo dell'addetto radio o centralino (laddove presenti) che assegna il servizio;
- h) indicazione del motivo per cui il servizio viene prestato;
- i) nominativo e indirizzo, ove possibile, del/i paziente/i trasportato/i.

I registri, possono anche essere gestiti in formato elettronico con stampa su fogli mobili prenumerati, comunque devono essere preventivamente vidimati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio, controfirmati dal Medico Responsabile e conservati presso la/e sede/i operativa/e.

Per quanto concerne le singole postazioni di stazionamento dei mezzi, ove esse non coincidano con le sede/i operativa/e, fanno fede i fogli di servizio o ruolini di marcia prenumerati dell'ambulanza, riportanti i dati sopra esposti e che devono essere successivamente trascritti nel più breve tempo possibile sul registro centralizzato.

### 5.8 Requisiti minimi delle autoambulanze

Le autoambulanze devono essere conformi alle sotto elencate normative.

Per le ambulanze immatricolate secondo il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, le normative tecniche ed amministrative di riferimento sono:

- a) D.M. 553 DEL 17/12/1987 e s.m.i. (PER LE CLASSI A e B)
- b) D.M. 487 DEL 20/11/1997 e s.m.i. (PER LA CLASSE A1)

ed in ogni caso devono rispettare la colorazione bianca o alta visibilità gialla.

Pertanto, ai fini della dotazione strumentale di cui l'autoambulanza deve essere fornita, non è l'impiego dell'autoveicolo a determinarne la relativa dotazione strumentale, bensì la classificazione di immatricolazione riportata sulla Carta di Circolazione.

Qualora la Motorizzazione Civile non provveda a indicare sulla Carta di Circolazione la classificazione della autoambulanza è necessario allegare alla suddetta Carta la



dichiarazione di conformità dell'allestitore dell'autoambulanza medesima, la quale attesti la classe di appartenenza dell'autoveicolo, indicando chiaramente la tipologia A o A1 o B.

A seconda della classificazione dell'autoambulanza sono previste le attrezzature di bordo indicate ai successivi punti 5.9 e 5.10.

5.9 Attrezzature e materiale sanitario a bordo autoambulanza di trasporto (TIPO B del D.M. 553)

N	Elenco e descrizione attrezzature
1	BOMBOLA DI OSSIGENO PIU' RISERVA (DI PARI CAPACITA' DELLA PRINCIPALE) A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E ADEGUATAMENTE FISSATE
2	BARELLA PRINCIPALE (POSSIBILMENTE AUTOCARICANTE) CON CINGHIE
3	BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO O TAVOLA SPINALE CON RELATIVI FISSAGGI
4	PALLONE AUTOESPANSIBILE DI RIANIMAZIONE (CON MASCHERE FACCIALI DI 3 MISURE DIVERSE)
5	BORSA DI MEDICAZIONE CONTENENTE ALMENO; garze sterili e non, teli sterili, disinfettante per cute lesa, guanti sterili, benda autoaderente, cerotti in rotolo, rasoi monouso, lacci emostatici venosi, forbice, coperta metallina, ghiaccio secco.
6	BIANCHERIA MONOUSO PER BARELLA
7	TELO PORTAFERITI
8	CANNULE DI GUEDEL in almeno tre misure diverse
9	PADELLA E PAPPAGALLO
10	GUANTI MONOUSO DI ALMENO DUE MISURE
11	CAMICI MONOUSO
12	MASCHERINE E OCCHIALI O MASCHERE CON VISIERA
13	ESTINTORE NELLA CABINA DI GUIDA DA ALMENO 2 KG ADEGUATAMENTE FISSATO CON RICARICA E REVISIONE NON SCADUTA
14	FARO DI RICERCA/SEGNALAZIONE PORTATILE
15	SACCHETTI PER RIFIUTI
16	SACCHETTI PER IL VOMITO
17	BACINELLA
18	DISINFETTANTE CON NEBULIZZATORE PER SUPERFICI E ATTREZZATURE
19	ROTOLO DI CARTA MONOUSO
20	GUANTI DA LAVORO (ALMENO 2 PAIA)
21	CARTELLO FUORI SERVIZIO DI DIMENSIONI PREVISTE
22	CONTENITORE RIGIDO PER RACCOLTA RIFIUTI SANITARI

5.10 Attrezzature e materiale sanitario a bordo autoambulanza di soccorso (TIPO A - A1 del D.M. 553-D.M. 487)

N	Elenco e descrizione delle attrezzature
1	BOMBOLA DI OSSIGENO PIU' RISERVA (DI PARI CAPACITA' DELLA PRINCIPALE) A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E ADEGUATAMENTE FISSATE
2	BARELLA PRINCIPALE AUTOCARICANTE
3	BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO O TAVOLA SPINALE CON RELATIVI FISSAGGI

N	Elenco e descrizione delle attrezzature
4	PALLONE AUTOESPANSIBILE DI RIANIMAZIONE (CON MASCHERE FACCIALI DI 3 MISURE DIVERSE)
5	TELO PORTAFERITI
6	BIANCHERIA MONOUSO PER BARELLA
7	CANNULE DI GUEDEL in almeno tre misure diverse
8	PADELLA E PAPPAGALLO
9	GUANTI MONOUSO DI ALMENO DUE MISURE
19	CAMICI MONOUSO
11	MASCHERINE E OCCHIALI O MASCHERE CON VISIERA
12	ASPIRATORE PORTATILE PER SECRETI A BATTERIA
13	SET DI COLLARI CERVICALI RIGIDI CON ACCESSO TRACHEALE (ALMENO UN SET DA TRE PEZZI)
14	STECCOBENDE PER ARTI SUPERIORI ED INFERIORI (ALMENO UN SET DA TRE PEZZI)
15	SFIGMOMANOMETRO E FONENDOSCOPIO PORTATILE
16	SET PER OSSIGENOTERAPIA (MASCHERA E TUBO MONOUSO)
17	SET DI MEDICAZIONE SPECIALE PER USTIONATI IN CONTENITORE DEDICATO (guanti sterili, compresse di garza sterile in varie misure, teli sterili, gel specifico, benda elastica autoaderente).
18	CATETERI PER ASPIRAZIONE SECREZIONI
19	BORSA O ZAINO DI SOCCORSO CONTENENTE ALMENO; garze sterili e non, teli sterili, disinfettante per cute lesa, guanti sterili, benda autoaderente, cerotti in rotolo, rasoi monouso, set incanalamento vene periferiche di tre misure, lacci emostatici venosi, forbice, coperta metallina, ghiaccio secco.
20	SEDIA PORTANTINA
21	FORBICE TAGLIAABITI
22	SET DA SCASSO PER INCIDENTI STRADALI CONTENENTE ALMENO: mazzetta, palanchino/piede di porco, tronchesi.
23	CONTENITORE RIGIDO PER RACCOLTA RIFIUTI SANITARI
24	ESTINTORE NELLA CABINA DI GUIDA DA ALMENO 2 KG ADEGUATAMENTE FISSATO CON RICARICA E REVISIONE NON SCADUTA
25	ESTINTORE NEL VANO SANITARIO DA ALMENO 2 KG ADEGUATAMENTE FISSATO CON RICARICA E REVISIONE NON SCADUTA
26	FARO DI RICERCA/SEGNALAZIONE PORTATILE
27	SACCHETTI PER RIFIUTI
28	SACCHETTI PER IL VOMITO
29	BACINELLA
30	DISINFETTANTE CON NEBULIZZATORE PER SUPERFICI E ATTREZZATURE
31	ROTOLO DI CARTA MONOUSO
32	GUANTI DA LAVORO (ALMENO 2 PAIA)
33	CARTELLO FUORI SERVIZIO DI DIMENSIONI PREVISTE

#### 5.11 Certificazione idoneità sanitaria

Ogni autoambulanza, prima della sua messa in servizio, deve essere sottoposta a visita ispettiva per il rilascio del certificato di idoneità sanitaria dal competente Servizio della Azienda Sanitaria Locale della sede indicata sulla Carta di Circolazione dell'ambulanza stessa.

Il certificato di idoneità sanitaria, in analogia a quanto disposto dal Ministero Trasporti circa la revisione annuale delle autoambulanze, ha validità annuale a far data dalla visita ispettiva e deve essere conservato in originale a bordo dell'autoambulanza.

Altresì il certificato di idoneità sanitaria non può essere rilasciato se l'autoambulanza non è in regola con la revisione periodica annuale ai sensi del Codice della Strada.

L'idoneità sanitaria dell'autoambulanza viene sospesa con il ritiro del certificato di idoneità sanitaria da parte del personale sanitario addetto alla prevenzione e vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali, qualora in sede di sopralluogo venga accertata una o più violazioni alla dotazione strumentale e/o ai requisiti strutturali dell'autoambulanza medesima.

Il certificato di idoneità sanitaria oggetto di ritiro viene trasmesso, a cura del soggetto accertatore, al soggetto che ha rilasciato il certificato medesimo allegando copia del verbale, redatto in sede di accertamento, indicante la violazione/i accertate.

#### 5.12 Utilizzo delle autoambulanze

Le autoambulanze possono essere utilizzate per l'attività di trasporto infermi al massimo per quindici anni a far data dalla prima immatricolazione. Successivamente a tale data non può più essere rilasciato il Certificato di idoneità sanitaria.

Se l'autoambulanza non è in condizioni di essere operativa, la condizione di temporanea non operatività va chiaramente indicata mediante l'esposizione di cartello sulla parte anteriore della suddetto mezzo con la dicitura FUORI SERVIZIO, di dimensioni minime m 0.40 x m 0.20 e con caratteri di almeno cm 10.

#### 5.13 Condizioni di non operatività delle autoambulanze

- a) guasto meccanico, elettrico o di carrozzeria che compromettano le condizioni di sicurezza dei trasportati e/o del personale addetto al servizio,
- b) esaurimento o mancanza anche solo parziale della dotazione strumentale prevista nei precedenti punti 5.9 e 5.10,
- c) presenza minima di personale dell'equipaggio a bordo dell'autoambulanza non in possesso del percorso formativo di cui al precedente punto 3 (Formazione),
- d) viaggio del mezzo da e per officina per riparazioni e/o manutenzione o allestimento,
- e) viaggio del mezzo verso autolavaggio o struttura preposta per sanificazione e disinfezione interna, qualora sia avvenuto spandimento di materiale biologico all'interno dello stesso,
- f) ritiro del certificato di idoneità sanitaria da parte del personale ispettivo a ciò preposto qualora in sede di vigilanza vengano accertate violazioni alla dotazione strumentale prevista nei precedenti punti 5.9 e 5.10, senza che preventivamente l'ambulanza sia già stata posta fuori servizio,
- g) ogni altra situazione non richiamata espressamente in precedenza ed in particolare quando con l'effettuazione del servizio in autoambulanza possono essere compromesse le condizioni di sicurezza dei trasportati e/o del personale addetto al servizio stesso.

#### 5.14 Equipaggiamento degli operatori che svolgono l'attività di trasporto infermi a bordo delle autoambulanze

Tutto il personale deve essere dotato di abbigliamento ad alta visibilità con bande rifrangenti certificato secondo la norma EN 471 classe 3 o classe 2 e s.m.i., e dotato di idonee calzature modello antinfortunistico.

Il colori certificati per gli indumenti per il personale impiegato in servizi prestati in presenza di circolazione stradale sono l'arancio fluo, il giallo fluo e, a partire dall'anno 2000, il rosso. Nel caso di divise con colori diversi da quelli sopra elencati il personale a bordo deve indossare indumenti di classe 3 o almeno di classe 2.

È compito del Medico Responsabile, per ottemperare alle disposizioni emanate in materia di misure di prevenzione dell'H.I.V. e di altri agenti patogeni, vigilare sul personale che svolge attività di trasporto infermi, affinché lo stesso utilizzi l'equipaggiamento sopradescritto tassativamente soltanto durante l'espletamento del servizio.

Di conseguenza il personale citato non dovrà indossare la divisa di servizio nel recarsi alla sede operativa assegnata allo stesso, né continuare ad indossarla al termine del servizio una volta allontanatosi dalla sede operativa, bensì vestire e svestire tale divisa soltanto nei locali adibiti a sede operativa del servizio indicato.

È compito del personale ispettivo dei Servizi di Igiene Pubblica a ciò preposto contestare immediatamente le violazioni accertate sia al trasgressore sia al legale rappresentante con atto formale.

#### 5.15 Identificazione e pubblicità sulle autoambulanze

- a) E' obbligatorio indicare sulle ambulanze esclusivamente la corretta denominazione della ragione sociale del Soggetto autorizzato. Sono ammesse livree e loghi delle Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991, degli Enti pubblici e della Croce Rossa Italiana.
- b) E' consentita l'indicazione sull'ambulanza della persona fisica o giuridica che ha donato il mezzo o quella a cui il mezzo è intitolato.
- c) Le diciture da apporsi lateralmente sulle ambulanze autorizzate all'esercizio dell'attività ed adibite a:
  - soccorso di base
  - soccorso avanzato di base
  - soccorso avanzatosono esclusivamente ammesse sulle ambulanze che effettuano l'emergenza sanitaria 118 in convenzione con le Aziende Sanitarie Regionali.
- d) Sono pertanto vietate tutte le altre diciture non previste dai punti precedenti su qualsiasi ambulanza autorizzata all'esercizio dell'attività.

**ALLEGATO B**

**CORSO DI ABILITAZIONE AL TRASPORTO INFERMI**

(D.G.R. n. \_\_\_\_\_ )

Ente gestore della formazione\* \_\_\_\_\_

\*(indicare A.S.R o Comitato Locale CRI o ANPAS Comitato Regionale Piemonte.)

**VERBALE DI VALUTAZIONE FINALE**

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ presso i locali \_\_\_\_\_, ai sensi della D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è riunita la Commissione d'Esame composta da:

- \_\_\_\_\_ Rappresentante Regionale/Certificatore
- \_\_\_\_\_ Responsabile del Corso
- \_\_\_\_\_ Istruttore
- \_\_\_\_\_ Istruttore
- \_\_\_\_\_ Istruttore
- \_\_\_\_\_ Istruttore

per sottoporre a valutazione finale i candidati aspiranti addetti al Trasporto Infermi, dei quali si allega elenco come parte integrante del presente verbale.

Le prove d'esame hanno avuto inizio alle ore \_\_\_\_ e sono terminate alle ore \_\_\_\_ .

Le due prove/simulate pratico-relazionali relative alla gestione sanitaria ed assistenziale sono state le seguenti :

1. \_\_\_\_\_ (per esempio: *tecniche di rianimazione cardiopolmonare*)
2. \_\_\_\_\_ (per esempio: *tecniche di mobilizzazione e trasporto*)

La prova relativa alla gestione relazionale è stata la seguente

3. \_\_\_\_\_ (per esempio: *questionario oppure interrogazione orale riguardante il sostegno psicologico durante il trasporto*)

Sono stati esaminati n. \_\_\_\_\_ aspiranti addetti all'attività di Trasporto Infermi dei quali, così come dall'allegato 1, sono stati dichiarati n. \_\_\_\_\_ NON IDONEI e n. \_\_\_\_\_ IDONEI, che hanno dato prova di aver raggiunto gli obiettivi formativi previsti.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Il Rappresentante Regionale/Certificatore \_\_\_\_\_
- Il Responsabile del Corso \_\_\_\_\_
- L'Istruttore \_\_\_\_\_
- L'Istruttore \_\_\_\_\_
- L'Istruttore \_\_\_\_\_
- L'Istruttore \_\_\_\_\_

				VALUTAZIONE FINALE			
	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Soggetto autorizzato/C.R.I.	GESTIONE SANIT. LAP 80%	GESTIONE ASSISTENZ. LAP 80%	GESTIONE RELAZION. LAP 80%	IDONEITA' Si/No
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Il Rappresentante Regionale \_\_\_\_\_  
 Il Responsabile del Corso \_\_\_\_\_  
 L'Istruttore \_\_\_\_\_  
 L'Istruttore \_\_\_\_\_  
 L'Istruttore \_\_\_\_\_  
 L'Istruttore \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_

N.B. La valutazione potrebbe essere anche espressa, anziché in percentuale, con i seguenti commenti: Insufficiente (I), Accettabile (A), Buono (B), Ottimo (O) ed il LAP (Livello Accettabile di Performance/Accettazione) dovrebbe essere almeno Accettabile (A)

Allegato C1

LOGO A.S.R.



## ATTESTATO DI ABILITAZIONE AL TRASPORTO INFERMII

Si attesta che

.....

(codice fiscale)

ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1992 n. 42, art. 3  
 ha partecipato al corso regionale approvato con D.G.R. n. \_\_\_\_\_,  
 ha effettuato il programma formativo ed ha superato le prove di valutazione finale, perseguendo gli obiettivi formativi  
 previsti per lo svolgimento dell'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza.

Data del rilascio .....

Il Responsabile del Corso

Il Legale Rappresentante

Allegato C2

LOGO CRI



## ATTESTATO DI ABILITAZIONE AL TRASPORTO INFERMI

Si attesta che

.....

(codice fiscale)

ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1992 n. 42, art. 3

ha partecipato al corso regionale approvato con D.G.R. n. ,

ha effettuato il programma formativo ed ha superato le prove di valutazione finale, perseguendo gli obiettivi formativi per lo svolgimento dell'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza.

Data del rilascio .....

Il Responsabile del Corso

Il Presidente C.R.I.  
Comitato Regionale Piemonte





Allegato C3

LOGO A.N.P.A.S. COMITATO REGIONALE PIEMONTE

**ATTESTATO DI ABILITAZIONE AL TRASPORTO INFERMI**

Si attesta che

.....

(codice fiscale)

ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1992 n. 42, art. 3

ha partecipato al corso regionale approvato con D.G.R. n. ,

ha effettuato il programma formativo ed ha superato le prove di valutazione finale, perseguendo gli obiettivi previsti per lo svolgimento dell'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza.

Data del rilascio .....

Il Responsabile del Corso

Il Presidente  
A.N.P.A.S. Comitato Regionale  
Piemonte